

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10°co. L. 24/11/81 n. 689

S 62966/12



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA VI SEZ.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, avv. , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G. n. 104380-11

TRA

, rappresentato e difeso dall'avv. Dalila Lojacono
ricorrente

CONTRO

Comune di Roma,

resistente

OGGETTO

Opposizione ex artt. 22 L. 689/81-

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato nei termini di legge il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720110137483771 con cui si chiedeva il pagamento di sanzioni amministrative per una violazione al codice della Strada.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a vertical line.

Eccepiva il ricorrente la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica dei verbali di accertamento della violazione entro il termine fissato dall'art. 201 CdS.

Non si costituiva l'Amministrazione ed all'udienza di comparizione la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione. Va preliminarmente rilevato che il motivo di opposizione sollevato dal ricorrente rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso ex art. 22 L. 689/81 avverso una cartella esattoriale di pagamento emessa per le violazioni al CdS.

Nel merito va aggiunto che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va infatti osservato che l'Amministrazione intimata non ha dato prova della regolarità e tempestività della notifica delle cartelle e dei verbali di accertamento, come era suo preciso onere, e ciò comporta l'accoglimento del ricorso a mente del disposto testuale dell'art. 201 CdS, che prevede l'obbligo di notificare il verbale entro 90 gg. dalla violazione.

Trattandosi di un procedimento complesso, che richiede la legittimità di tutti gli atti intermedi che lo compongono pena la sua nullità, ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese vanno liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Dalila Lojacono contro il Comune di Roma così provvede:



Accoglie il ricorso annulla la sanzione impugnata. Condanna l'amministrazione resistente alle spese di causa che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 11/7/11



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 26.7.12
IL CANCELLIERE
Alessandro

